# CAMERA DEI DEPUTATI N. 4432

## DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEL TESORO

**(CARLI)**

—

Emissione della moneta da lire 1.000 e della banconota da lire 500.000

*Presentato il 19 dicembre 1989*

ONOREVOLI DEPUTATI ! — La circolazione di valuta metallica in numero di pezzi cresce, ormai da oltre un triennio, ad un ritmo pressocché costante, pari mediamente al 2,5 per cento.

Con riferimento alla ripartizione per quota dei singoli tagli rispetto all'ammontare complessivo della circolazione metallica, è possibile osservare che:

*a*) in valore, i due tagli maggiori costituiscono il 68,3 per cento della circolazione; i due tagli mediani (100 e 50) il 28,7 per cento e le ultime tre pezzature appena il 3 per cento;

*b*) in numero di pezzi, solo il « 500 » presenta una crescita costante abbastanza sostenuta, mentre tutti gli altri tagli denunciano un andamento flettente; in linea con gli andamenti evidenziati si colloca la richiesta annuale di fabbisogno di monete della Banca Centrale che cura, attraverso le sezioni di Tesoreria provinciale, la disseminazione delle valute metalliche in tutto il territorio nazionale;

*c*) è dal 1966, anno in cui il taglio cartaceo da lire 500 fu incluso nella circolazione di Stato, che il nostro paese non adegua la scala divisionale; in quell'anno, infatti, un valore pari a circa 4.600 lire attuali era divenuto un biglietto di Stato e, nel 1982, moneta;

*d*) eseguendo un confronto internazionale con i principali paesi occidentali emerge chiaramente che, ad eccezione della Grecia, nessuna nazione emette una banconota con un valore così basso come il biglietto da lire 1.000; il valore iniziale della scala cartacea è mediamente 3 volte e mezzo quello da 1.000 lire.

L'analisi svolta mostra chiaramente come nel tempo ci sia stata una perdita

di adeguatezza del ruolo divisionale della circolazione metallica e lascia verosimilmente pensare che sia giunto ormai il momento per la monetazione di almeno un taglio maggiore.

Non va sottaciuto che l'eventuale coniazione di un taglio superiore a quello da lire 500 tornerebbe utile alla stessa Banca Centrale, considerati i problemi che essa deve affrontare per la gestione della banconota da lire 1.000, che al 31 dicembre 1988 deteneva una quota di circolazione pari al 38,6 per cento in numero di esemplari e all'1,3 per cento in valore.

La limitata vita del biglietto da lire 1.000, unitamente al ruolo di moneta divisionale da esso svolto, a motivo del valore sempre minore che incorpora, non consente inoltre all'Istituto di emissione di garantire un rinnovo costante del taglio che presenta, infatti, uno stato di conservazione abbastanza degradato.

L'emissione di una moneta da lire 1.000, di converso, renderebbe disponibile un mezzo di pagamento non deteriorabile da usare di continuo per tutte le transazioni di piccolo importo, comprese le acquisizioni di beni e servizi attraverso una catena di distribuzione automatica in progressiva fase di sviluppo del nostro Paese.

Motivi di opportunità, peraltro, suggeriscono di lasciare alla Banca d'Italia la facoltà di emettere questo segno monetario. Ciò consentirebbe, infatti, di procedere ad una graduale monetazione del taglio e permetterebbe all'istituto di emissione di controllare, attraverso un adeguato e ordinato rifornimento di banconote, che non abbiano a verificarsi sul mercato carenze dovute a iniziali fenomeni di tesaurizzazione.

Volgendo, poi, l'attenzione all'andamento della circolazione di banca si nota, con immediatezza, che la quantità di banconote in circolazione nel nostro Paese è stata caratterizzata, nell'ultimo ventennio, da una forte crescita; in numero di pezzi, infatti, è aumentata di oltre il 150 per cento, passando da 781 milioni di esemplari di fine 1967 a 1.972 milioni di biglietti alla fine del 1988.

Tale incremento è da ricondurre, oltre ai fenomeni di carattere strutturale, quali l'aumento della popolazione e la crescita del reddito *pro capite,* agli alti tassi di inflazione registrati negli anni '70, che finora hanno sconsigliato di adeguare verso l'alto la scala dei tagli, rimasta immutata da oltre 15 anni.

L'esame dell'attuale struttura dei segni monetari evidenzia come la scala monetaria appaia ricca di tagli divisionali, ma manchevole ai livelli più elevati. La funzione transattiva, svolta a fine 1967 dalle banconote da lire 50.000 e 100.000, non è attualmente assolta da nessun segno.

Nel dicembre dello scorso anno la quota di moneta legale espressa in banconote da lire 100.000 rappresentava il 67,6 per cento dell'aggregato in valore; in previsione, a fine 1989 dovrebbe ragguagliarsi al 68,5 per cento. Nell'insieme, le banconote da lire 50.000 e 100.000 rappresentano oltre il 91 per cento in valore della massa in circolazione.

Un taglio massimo, idoneo a rendere più agevole la fascia di transazione di valore elevato non regolata con la moneta bancaria, è stato individuato nelle lire 500.000.

L'introduzione di un taglio più basso, ad esempio la banconota da lire 200.000, non sarebbe invece utile allo scopo, sia perché tale segno risulterebbe troppo vicino a quello da lire 100.000, già dotato di forte capacità transattiva, sia per l'atteggiamento negativo del pubblico, già sperimentato per le banconote da lire 2.000 e 20.000, nei confronti delle pezzature a base due.

D'altra parte, da un confronto internazionale tra i principali paesi occidentali, risulta che il valore medio dei tagli massimi delle relative scale monetarie (corrispondente a circa lire italiane 492.000) è più vicino a un biglietto da lire 500.000, che non a quello da lire italiane 200.000.

Appare, pertanto, quanto mai opportuno ed urgente procedere alla emissione della banconota da lire 500.000, anche per porre un freno significativo all'espansione della massa dei biglietti in circolazione.

Queste innovazioni non interferiscono con la riforma del metro monetario già all'attenzione del Parlamento (atto Camera n. 2338).

A tali scopi risponde appunto l'unito disegno di legge il quale: all'articolo 1 prevede l'istituzione della nuova moneta da lire 1.000, le cui caratteristiche tecnico-artistiche, come di norma, debbono essere determinate con decreto presidenziale.

La circolazione mista – cartacea e metallica – di tale taglio è espressamente stabilita dal comma 4 dell'articolo 1, che lascia immutata la facoltà della Banca d'Italia di continuare ad emettere tale tipo di banconota.

Al'articolo 2 è altresì prevista la possibilità di coniare monete celebrative anche in tagli appartenenti strettamente alla circolazione di banca. Ciò si è reso opportuno per il vasto interesse che suscita la numismatica italiana.

Con l'articolo 3 si dà facoltà al Ministro del tesoro di autorizzare la Banca d'Italia ad emettere banconote del taglio da lire 500.000.

La disposizione del comma 1 dell'articolo 4 è innovativa nel nostro ordinamento monetario; infatti, per la prima volta, si stabilisce la prescrizione delle banconote e dei biglietti di Stato entro dieci anni dalla cessazione del loro corso legale.

La previsione normativa si è resa necessaria per eliminare l'appesantimento delle scritture, sia dello Stato che dell'Istituto di emissione, che genera confusione circa la quantità delle consistenze effettivamente circolanti nei diversi tagli. Un decorso decennale è stato ritenuto sufficiente a tutelare gli interessi dei possessori dei valori posti fuori corso legale.

Con la disposizione del comma 2 dell'articolo 4 si intende rapportare al decennio anche la prescrizione delle banconote o dei biglietti di Stato fuori corso legale alla data di entrata in vigore della legge e per le quali, oggi, non sono previsti termini di prescrizione.

L'esigenza di procedere all'arrotondamento alle dieci lire dei valori attuali, previsto all'articolo 5, risponde a considerazioni di ordine logico e pratico, atteso che i tagli più bassi della scala monetaria appartengono solo nominalmente alla circolazione metallica.

# DISEGNO DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Il Tesoro dello Stato è autorizzato a coniare ed emettere monete nel taglio da lire mille.

2. Con decreti del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del tesoro, sono determinate le caratteristiche, i contingenti ed il limite del potere liberatorio delle monete di cui al comma 1.

3. Con decreto del Ministro del tesoro è stabilita la data dalla quale le monete di cui al comma 1 hanno corso legale.

4. Nulla è innovato in merito alla facoltà della Banca d'Italia di emettere banconote nel taglio da lire mille.

ART. 2.

1. Il Tesoro dello Stato è altresì autorizzato a coniare ed emettere monete celebrative o commemorative anche nei tagli da lire cinquemila, diecimila, cinquantamila, centomila.

ART. 3.

1. È data facoltà al Ministro del tesoro di autorizzare la Banca d'Italia ad emettere banconote nel taglio da lire cinquecentomila.

ART. 4.

1. Le banconote si prescrivono a favore dell'Erario decorsi dieci anni dalla data di cessazione del corso legale, stabilita con decreto del Ministro del tesoro.

2. In deroga a quanto stabilito dal comma 1, le banconote, per le quali è già stata disposta da almeno cinque anni la cessazione del corso legale, si prescrivono

a favore dell'Erario nel termine di cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche ai biglietti di Stato che abbiano cessato o che cessino di avere corso legale.

ART. 5.

1. Ai fini delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi dalle amministrazioni dello Stato, comprese quelle ad ordinamento autonomo, l'importo complessivo dei relativi titoli è arrotondato a lire dieci per difetto o per eccesso, a seconda che si tratti di frazioni non superiori o superiori a lire cinque.

2. Lo stesso arrotondamento si esegue nei titoli collettivi per l'importo dovuto a ciascun creditore, nonché per gli importi singoli, da versare a più capitoli di entrata, riscossi con un unico atto e nella costituzione dei depositi presso la Cassa depositi e prestiti.

3. I pagamenti da effettuarsi da privati cittadini, enti, aziende, associazioni e società, o da farsi a favore di essi, sono arrotondati a lire dieci in conformità a quanto disposto dal comma 1.

ART. 6.

1. È abrogata ogni disposizione di legge speciale contraria alla presente legge.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato a stipulare apposite convenzioni con la Banca d'Italia per regolare i rapporti nascenti dall'attuazione della presente legge tra il Tesoro dello Stato e l'Istituto di emissione, nonché ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.